



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

n° [REDACTED] /2017 E.I.

Procedura esecutiva contro [REDACTED] e [REDACTED]

il giudice dell'esecuzione,

sciogliendo la riserva;

1) L'attestazione, nella relata di notifica, ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, di aver notificato "copia del sopra esteso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pedissequo atto di precetto" dimostra, senza possibilità di dubbio, la regolarità di tale notifica, posta in dubbio dall'opponente.

2) E' certo, invece, che all'atto del deposito prescritto dall'art.557 co.2° cpc (secondo cui "*Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari*") è mancato (per omissione della scannerizzazione della relativa pagina nell'atto depositato, che è pertanto risultato composto da ricorso per ingiunzione, formula esecutiva, precetto e notifica) il deposito della copia conforme del titolo esecutivo, avvenuta solo recentemente.

L'art.557 co.3° prevede che "*Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.*"

Risulta evidente che tale effetto è direttamente disposto dalla legge, riguarda ciascuno degli atti ivi indicati ed ha riguardo esclusivo al mancato rispetto del termine, senza alcuna distinzione fra le cause dell'omissione.

E' certo, poi, che un vizio di tal genere, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria ex art.156 co.3° cpc. Esso appartiene, in realtà, alla categoria delle decadenze processuali, per le quali il rimedio in astratto invocabile è quello dell'art.153 co.2 cpc; che però non può trovare in concreto applicazione, poiché l'errore nella scannerizzazione è certamente imputabile alla parte.

3) Non resta, dunque, che dichiarare l'inefficacia del pignoramento, con ogni pronuncia conseguente.

PQM

Visto l'art. 557 cpc

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento;

1



DISPONE, conseguentemente, la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Modena in data [REDACTED] sub. [REDACTED] Reg. Gen. e [REDACTED] Reg. Part.

Si comunichi.

Modena, 3 novembre 2018

il giudice dell'esecuzione
Michele Cifarelli

